

**IRRE SICILIA**

**SEMINARIO DI STUDIO**

**“ Il regolamento amministrativo / contabile delle istituzioni scolastiche  
autonome “**

**L ‘ATTIVITA’ NEGOZIALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**SCHEDE INTRODUTTIVE AL TEMA**

**“ Tipologie contrattuali per la prestazione degli esperti esterni”**

**Prof. Avv. GIUSEPPE PENNISI**

## IL CONTRATTO: LINEE GENERALI

### *1.1 - definizione*

Il contratto , principale strumento di regolamento degli interessi individuali , è definito dall'art.1321 del c.c. come accordo di due o più parti per costituire , regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ; un punto di incontro tra interessi opposti .

L'ordinamento lascia ai privati la facoltà di regolare , nei limiti imposti dalla legge, i propri interessi conferendo forza di legge agli accordi contrattuali e prestando le proprie sanzioni per garantirne l'osservanza.

### *1.2 - requisiti*

La legge stabilisce con l'art. 1325 del c.c. i requisiti indispensabili ai fini della validità di un contratto : l'accordo tra le parti , la causa , l'oggetto e la forma quando risulta prescritta a pena di nullità.

Per quanto riguarda l'**accordo** tra le parti , occorre precisare che esso non deve essere viziato e consiste nella volontà comune in cui si fondono la proposta e l'accettazione.

Per **proposta** si intende una dichiarazione che espliciti in modo chiaro e univoco tutti gli elementi del contratto e la volontà di obbligarsi essa può essere anche fatta attraverso un'offerta al pubblico purchè contenga tutti gli elementi del contratto. Per

**accettazione** si intende una dichiarazione diretta al proponente incondizionata e perfettamente conforme alla proposta. La formazione dell'accordo richiede dunque la libera convergenza di **proposta** e **accettazione** e il contratto è concluso solo nel

momento in cui il proponente venga a conoscenza dell'avvenuta accettazione dell'altra parte . Il principio a cui è orientata la perfezione dei contratti è dunque quello della cognizione ( che assume particolare rilevanza in caso di contratto tra

persone lontane ): ciascuno dei contraenti deve essere a conoscenza della volontà dell'altro ai fini della formazione del vincolo . Nell'ipotesi di contratto sottoscritto da

persone lontane , ad esempio , il momento della perfezione del contratto coinciderà con quello in cui il proponente riceverà al suo indirizzo la comunicazione dell'accettazione , e quindi nel momento in cui ne prenderà conoscenza.

Un'eventuale revoca della proposta ( purchè non si tratti di una proposta irrevocabile) o dell'accettazione è possibile solo fino al momento della conclusione del contratto .

La **causa** è costituita dalla funzione che contratto assolve nell'economia generale. Tant'è che la causa tipizza il contratto , e si distingue dallo scopo pratico perseguito dalle parti (cioè i motivi per i quali le parti stipulano il contratto).

La causa è illecita se contraria a norme imperative , all'ordine pubblico o al buon costume nonché se il contratto è posto in essere come mezzo per eludere l'applicazione di un norma imperativa.

La legge delinea nell'art. 1346 del c.c. quali debbano essere i requisiti dell'**oggetto** di un contratto ; esso deve essere possibile , lecito , determinato o determinabile e può essere costituito anche da cose future . La **forma** , se prescritta dalla legge sotto pena di nullità è richiesta ai fini della validità del contratto ( se manca il contratto è radicalmente nullo ).

## **IL CONTENUTO DEI CONTRATTI**

### ***2.1 – I limiti all'autonomia privata nell'attività contrattuale***

La legge con l'art. 1322 del c.c. lascia ai privati ampia libertà nella determinazione del contenuto dei contratti. Alle parti del contratto, infatti, è consentita la libertà di accordarsi come meglio loro aggrada per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I contraenti, pertanto, possono determinare liberamente il contenuto della convenzione, combinando a loro piacimento le diverse clausole; è loro possibile concludere anche contratti al di fuori dei tipi esplicitamente disciplinati e previsti dalla legge. In questo quadro, il solo limite posto dalla legge all'autonomia privata nell'attività contrattuale è dato dall'ordine pubblico e dal buon costume. È possibile, che il contenuto del contratto, così come definito dal regolamento volontario delle parti non sia sufficiente o presenti delle lacune; tali lacune possono essere colmate attraverso clausole d'uso che s'intendono consuetudinariamente inserite.

### ***2.2 – L'interpretazione del contratto***

Il contenuto del contratto, in quanto risultante di un accordo, frutto dell'incontro di volontà provenienti da una pluralità di soggetti, è oggetto di interpretazione. L'interpretazione dei contratti deve seguire le regole per essa fissate dalla legge, le quali devono considerarsi norme giuridiche. La violazione di tali regole comporta la violazione di norme di diritto.

“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”, avverte l'art. 1362 del c.c., mostrando come la finalità dell'attività ermeneutica sia la ricerca della volontà degli interessati, cercando di ravvisarla nelle formule utilizzate per la sua manifestazione che costituiscono solo un modo di esprimersi.

La ricostruzione della volontà deve avvalersi del complesso delle clausole che compongono l'atto “interpretandole le une per mezzo delle altre”, guardando al significato che assumono nell'economia generale del regolamento volontario.

Quando l'interpretazione, “in concreto”, della volontà dei contraenti non basti a dare certezza sul significato del contratto, attraverso gli art. 1366-1371 il c.c. prevede il ricorso all'interpretazione oggettiva, la cui applicazione è articolata in una specie di gerarchia cronologica (laddove l'utilizzo dei criteri interpretativi fissati da ciascuno di essi non si sia rivelato fruttuoso, si passa al successivo). Il cuore della normativa, è il principio della buona fede (art. 1366) combinato con quello di conservazione del contratto: l'interprete, in tutta onestà, nel dubbio, deve scegliere il significato in cui le clausole avrebbero effetti giuridici.

## **GLI EFFETTI DEL CONTRATTO**

### ***3.1 – Effetti ed esecuzione del contratto***

Le osservazioni sugli effetti del contratto non possono prescindere dalla sua natura: esso è contemporaneamente un atto giuridico ed un regolamento; crea una situazione giuridica e le conferisce, allo stesso tempo, un regolamento, volontario e stabilito dalle parti, cioè dai titolari degli interessi che ne sono oggetto.

Le conseguenze giuridiche del contratto , possono essere personali ( costituzione , modificazione , estinzione di vincoli obbligatori ) oppure reali ( costitutivi di diritti sulle cose ). Da qui nasce la distinzione tra contratti ad effetti reali e contratti ad effetti obbligatori. Non si tratta però di una rigida classificazione : nell'esplicazione dell' attività economica , infatti , la complessità delle situazioni concrete , fa sì che spesso possano incontrarsi nella pratica contratti che abbiano allo stesso tempo effetti reali e obbligatori.

Anche gli effetti del contratto , possono essere oggetto di integrazione . Ciò non deve avvenire quando sia sufficiente il regolamento volontario delle parti ; in caso di lacune ( art.1374 ) si ricorre in via suppletiva all'applicazione della legge , agli usi , o in ultima analisi all'equità.

### **3.2 – Effetti diretti ed effetti riflessi del contratto**

Il principio “ *res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest* “ regola le conseguenze personali del contratto : gli effetti del contratto , secondo quest' antica massima sono limitati alle parti dello stesso ; i terzi dunque ne rimangono sostanzialmente estranei .

La materia però non può considerarsi esaurita ; non tutti gli effetti dei contratti seguono questo principio ; occorre fare una distinzione . Riservati ai contraenti sono senza dubbio gli effetti diretti della convenzione , ovverosia gli effetti previsti ed espressamente perseguiti dalle parti , la causa del contratto ; lo stesso non può dirsi per quelli che potremmo chiamare “ effetti riflessi “ del contratto che possono benissimo toccare anche soggetti esterni all'accordo.

Non mancano , inoltre , figure contrattuali che coinvolgano anche terzi come ad esempio il “ contratto per persona da nominare “ in cui ci si riserva di nominare successivamente la persona beneficiaria dei diritti o vincolata agli obblighi nascenti dalla convenzione ( art. 1401 del c.c. )

## **I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **4.1 - L'attività di diritto privato della Pubblica amministrazione**

Anche la Pubblica amministrazione , oltre che come soggetto di diritto Pubblico , può operare , limitatamente a certe situazioni giuridiche , come agente di diritto privato ; ciò avviene quotidianamente, quando ad esempio stipula contratti di fornitura di beni e servizi , oppure quando accetta successioni o donazioni , così come in molte altre situazione giuridiche in cui i soggetti pubblici interagiscono con soggetti privati . Nel nostro sistema giuridico , si è inclini a considerare le persone giuridiche (ivi compresi gli enti pubblici ) come enti dotati della stessa capacità giuridica delle persone fisiche , nel campo del diritto privato , e quindi abilitate ad essere soggetto di qualunque situazione giuridica ( eccezion fatta per le situazioni giuridiche familiari e quelle da queste derivanti ). Eventuali limitazioni , esplicite o implicite, collegate alle attribuzioni dei singoli enti , sono da considerarsi come un'eccezione a questa regola .

### **4.2 – L'attività contrattuale**

Preliminare alla conclusione dei contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione , è la deliberazione da parte degli organi deliberativi delle singole Amministrazioni . Per quanto riguarda i contratti di maggiore rilevanza , sulla deliberazione è necessario il

parere del Consiglio di Stato . Nella deliberazione viene predeterminato il contenuto del contratto , nel rispetto delle norme legislative che pongono dei limiti allo stesso , ma non necessariamente l'importo. I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione devono inoltre essere conformi ai capitolati che vengono appositamente predisposti dagli organi deliberativi delle singole Amministrazioni . Nei capitolati di carattere generale , sono indicate le forme di stipulazione e le clausole generali di tutti i contratti di un certo tipo ; in quelli speciali la disciplina di singoli rapporti contrattuali

Il contenuto dei capitolati ha carattere normativo , la cui portata però , vista la fonte che li ha statuiti , si esaurisce all'interno della Pubblica Amministrazione e quindi non produce effetti al suo esterno. Pertanto , la mancata osservanza delle norme contenute nei capitolati , rende la deliberazione del contratto viziata e dunque possibile oggetto di disapplicazione giudiziaria , ma non potrebbe essere invocata dalle altre parti del contratto come causa di invalidità dello stesso , poiché come già detto la sua portata normativa non si estende all'esterno della Pubblica amministrazione .

## **LE PROCEDURE CONTRATTUALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I°**

### *5.1 – Le diverse procedure di scelta del contraente*

La deliberazione dei contratti , della Pubblica Amministrazione , normalmente , pur contenendo indicazioni sul contenuto non contiene ancora l'indicazione dell'altro contraente , che , viene scelto a seguito di procedure complesse , mirate a garantire che la preferenza ricada sulla scelta più vantaggiosa : tali procedure sono : l'asta pubblica , la licitazione privata , la trattativa privata , l'appalto o concorso.

### *5.2 – L'asta Pubblica*

L'asta è una vera e propria procedura amministrativa , essa consiste in un pubblico incanto , aperto a chiunque sia interessato ( purchè dotato di capacità di agire e a seconda dei casi di idoneità tecnica al lavoro ) , alla cui conclusione , il contratto viene assegnato al miglior offerente . Viene indetta tramite un bando che contenga indicazioni sull'oggetto e sulle modalità di aggiudicazione e un invito al pubblico. Il bando viene affisso nei comuni e nelle province e , al di sopra di un certo valore , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . L'asta deve essere presieduta da un funzionario espressamente delegato , e verbalizzata da un pubblico ufficiale espressamente nominato ; può seguire vari sistemi i quali culminano tutti nell'aggiudicazione . Con questo atto amministrativo , che rende pubblico il nominativo del vincitore , si perfeziona il contratto , indipendentemente dal successivo momento della stipula che può anche mancare ; il verbale , in questo caso , fa le veci del contratto.

### *5.3 – La licitazione privata*

Perché si possa procedere ad una licitazione privata , invece , è necessario che ricorrano alcune circostanze particolari previste dalla legge , ( urgenza straordinaria , infruttuosità dell'asta , necessità di una particolare fiducia nell'aggiudicatario ) oppure ragioni di necessità , ritenute tali dall'Amministrazione , che devono essere espressamente indicate nella deliberazione.

La gara si svolge con le stesse forme dell'asta , seguendo sistemi comuni o simili , ma invitate alla partecipazione sono solo alcune ditte , ritenute idonee per quello specifico contratto.

#### **5.4 - La trattativa privata**

La trattativa Privata è una procedura del tutto straordinaria che viene applicata , solo nel caso in cui i beni o i servizi da acquistare siano oggetto di monopolio , oppure quando si ritenga che né l'asta né la licitazione privata possano portare a risultati , stanti determinate circostanze che devono comunque risultare nell'atto di deliberazione . Consiste in una trattativa diretta tra l'amministrazione ed una ditta , ritenuta idonea per il contratto.

#### **5.5 – L'appalto – concorso**

L'appalto – concorso è un sistema , utilizzato specialmente per le opere pubbliche , in cui la Pubblica Amministrazione indica semplicemente un progetto , per il quale poi spetta alle singole ditte proporre prezzi e modalità . La scelta , ricade sul progetto globalmente ritenuto , a discrezione del committente , più vantaggioso , mediante provvedimento Amministrativo insindacabile .

## **LE PROCEDURE CONTRATTUALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE II °**

#### **6.1 – La stipulazione**

Come osservato in precedenza , la stipulazione non è sempre un momento necessario per la perfezione dei contratti della Pubblica Amministrazione ; non è necessaria , laddove la procedura di individuazione del contraente utilizzata , preveda l'aggiudicazione . E' invece indispensabile , quando il contratto segua ad una trattativa privata .

Per la Pubblica Amministrazione incaricato sarà un' organo dotato di rappresentanza legale per quella specifica materia ovverosia il Ministro , un funzionario dirigente o loro delegati per l'amministrazione statale centrale ; capi uffici per l'amministrazione statale locale ; il Presidente o un suo delegato per la Regione o per la Provincia , il Sindaco per il Comune . Essa può assumere la forma dell'atto pubblico ordinario ( atto notarile ) , oppure quella dell'atto amministrativo ( redatto da un'ufficiale rogante ) ; nel caso di trattativa privata può essere redatta sotto forma di scrittura privata. All'atto della stipulazione , per solito , l'altro contraente versa una cauzione ( detta definitiva per distinguerla da quella provvisoria , versata all'atto di partecipazione alla gara ) alla Pubblica amministrazione a titolo di garanzia di esecuzione del contratto.

#### **6.2 – L' approvazione**

La stipulazione non basta a garantire l'operatività del contratto (nonostante le parti siano già regolarmente obbligate e dunque impossibilitate a recedere ) , se prima non sono intervenute le approvazioni degli organi di controllo sovraordinati , ove necessarie . La parte privata può però mettere in mora l'autorità incaricata dell'approvazione , chiedendo la fissazione di un termine per sollecitarne la emissione. In caso di contratto non conforme al progetto , è necessario un decreto

Ministeriale . Altri adempimenti formali , possono essere richiesti , a seconda dell'oggetto dei singoli contratti o delle circostanze.

### **6.3 – L'esecuzione**

Una volta approvato , ed una volta terminati gli altri eventuali adempimenti richiesti dalla forma a seconda delle circostanze , si può passare all'esecuzione del contratto che è sottoposta in gran parte alle norme previste dal diritto privato ( schede 2 – 3 ). La Pubblica amministrazione esercita l' attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto che si chiude con il collaudo.

## **ATTIVITA' NEGOZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

### **7.1 – L'attività negoziale della scuola**

Le Istituzioni scolastiche , per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali , hanno piena autonomia negoziale , fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti.

Nell'ambito di tale autonomia , le scuole possono stipulare convenzioni e contratti ( con esclusione dei contratti aleatori e , in genere delle operazioni finanziarie speculative nonché della partecipazione a società di capitali ) fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi , anche costituiti nelle forme di società a responsabilità limitata.

Abbiamo già esaminato la tematica attinente al rapporto contrattuale e alla stipula del contratto . Dobbiamo considerare che l'attività negoziale , necessaria all'attuazione del programma annuale della scuola , è svolta dal dirigente ( quale rappresentante legale dell'istituto ) direttamente o a mezzo di soggetti cui possono essere delegate le singole attività negoziali.

In alcuni casi , lo svolgimento dell'attività negoziale dell'istituzione scolastica postula un preventivo intervento del Consiglio di istituto . Tale intervento può avere carattere autorizzativi , nel senso che il Consiglio di istituto delibera lo svolgimento della particolare attività. La deliberazione del Consiglio di Istituto costituisce il presupposto necessario per il regolare svolgimento dell'attività negoziale.

La deliberazione deve essere preventiva . La mancata preventiva deliberazione implica la nullità degli atti e la responsabilità del dirigente che abbia agito senza la specifica autorizzazione . Le attività che debbono essere preventivamente autorizzate , con specifica delibera del Consiglio di istituto , sono elencate nel decreto n° 44 , del Febbraio 2001 , all'art.33 comma 1 . Sono sottoposti a preventiva delibera sia atti concernenti situazioni giuridiche riferite a beni mobili ed immobili ( accettazione o rinuncia di eredità e donazioni; contratti attinenti alienazioni, trasferimenti, costituzione o modificazione di diritti reali su beni immobili ) ma anche il collegamento “ a rete “ fra scuole o la partecipazione della scuole ad iniziative con coinvolgimento di enti pubblici e / o soggetti privati.

In situazioni diverse da quelle già descritte , elencate al comma 2 nel richiamato decreto ( n.° 44 del 1 Febbraio 2001 ) il consiglio di istituto è chiamato a determinare criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente della particolare attività negoziale . Sono contemplati in tale categoria : i contratti di locazione di immobile ; i contratti di concessione in uso dei beni appartenenti dell'istituzione scolastica ; le

convenzioni relative a prestazioni del personale delle scuole o degli alunni ; i contratti di alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche , programmate a favore di terzi , ed infine i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti.

La formulazione dei criteri in ordine alla attività elencate può avvenire in forma specifica ( con riguardo alla particolare situazione ) ma anche in via generale . La mancata formulazione dei criteri non determina la nullità dell'attività , ma può comportare responsabilità per l'omissione di adempimenti prevista dalla legge.

## **SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI**

### **8.1 – Introduzione**

Limiti di spazio , non ci consentono la trattazione delle figure di contratto maggiormente ricorrenti nell'attività negoziale dell'istituzione scolastica. Il regolamento concernente le “ istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche “ dedica all'attività negoziale l'intero titolo IV e nell'ambito di tale titolo il capo 2° e 3° . Limiteremo la trattazione al contratto di concessione dei beni della scuola in uso gratuito ( titolo IV ; capo II ; art. 39 ) , ai contratti di prestazione d'opera e al comodato ( titolo IV ; capo II ; art. 44 ) .

### **8.2 – La concessione di beni della scuola in uso gratuito.**

Il regolamento , prevede la possibilità che i beni della scuola possano essere oggetto di concessioni gratuite ( a garanzia del diritto allo studio ) qualora venga espressamente richiesto dai genitori o da alunni maggiorenni . Le concessioni possono coinvolgere beni mobili , libri e programmi di software che devono essere elencati in un apposito albo , da affiggere nei locali dell'istituto che riporti anche criteri di assegnazione e di preferenza ( che devono essere deliberati dal Consiglio di istituto) . Ai fini dell'assegnazione in uso dei beni ( la cui durata non può eccedere un periodo predeterminato ) l'utilizzante ( o chi lo rappresenta ) deve assumere la responsabilità inerente all'uso dei beni o delle attrezzature.

### **8.3 – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.**

Il contratto di prestazione d'opera intellettuale ( art. 2230 c.c. ) è regolato dalle norme generali sul contratto d'opera ( c.c. ; libro V ; titolo III ; capo I ) e da alcune norme specifiche su di esso contenute nel capo successivo . Abbiamo due soggetti : un committente ed un prestatore d'opera , obbligati reciprocamente . Il prestatore , si impegna al compimento di un opera intellettuale , frutto , prevalentemente , del proprio lavoro ; il committente , a corrispondere il corrispettivo . L'entità del corrispettivo , può essere pattuita dalle parti o ricavata sulla base di tariffe professionali ; quando ciò non fosse possibile , è il giudice a farlo , avendo riguardo dell'opera compiuta , del lavoro necessario e dei risultati conseguiti ( art. 2225 c.c. ) . Sul committente , grava anche l'obbligo di anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti per il compimento della stessa ( art. 2234 c.c. ) e questi non può ritenere le cose e i documenti ricevuti , se non per un periodo necessario alla tutela dei propri diritti ( art. 2235 del c.c. ) . Il recesso dal contratto è consentito al committente anche quando sia iniziata l'esecuzione dell'opera , con l'obbligo di rifondere al prestatore le

spese e corrispondergli il corrispettivo dovuto . In caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione , non imputabile alle parti del contratto al prestatore spetta un compenso che tenga conto del lavoro sostenuto e dell'utilità della parte dell'opera compiuta .

Nell'ambito della scuola , dunque , una volta che il consiglio di istituto , abbia deliberato intorno ai criteri e ai limiti a cui il dirigente debba attenersi in materia di attività che richiedano il coinvolgimento dell'opera intellettuale di esperti , esterni all' Istituto , sarà poi il dirigente , a individuare , entro quei limiti ed in base a quei criteri , le attività da svolgere e gli esperti da convocare e a concludere i relativi contratti.

#### **8.4 – Il comodato**

Il contratto di comodato è regolato nel libro IV del c.c. ( capo XIV del titolo III ) : Consiste nella consegna di una cosa mobile o immobile da parte di un comodante ad un comodatario , affinché questi se ne serva per un periodo e per un uso determinati ( art. 1803 del c.c. ) . Il comodatario , dunque , è obbligato a custodire e conservare la cosa , e a servirsene , senza concederne uso ad altri in difetto del consenso del comodante , per l'uso stabilito nel contratto o dalla natura della cosa . Il comodatario risponde per il perimento della cosa ( se questo poteva essere da lui evitato ) ; parimenti risponde del perimento della cosa , anche se a lui non imputabile , qualora stesse utilizzando la cosa per uso diverso da quello previsto o al di fuori del tempo stabilito ( art. 1804 – 1805 c.c. ) ; non risponde invece del deterioramento della cosa per il solo effetto dell'uso per cui gli è stata consegnata ( art.1807 c.c. ) . Ulteriore obbligo per il comodatario è la restituzione della cosa al termine del periodo di uso stabilito dal contratto , o , in mancanza di tale statuizione , a richiesta del comodante. Il comodante invece è obbligato a rifondere il comodatario le spese straordinarie sostenute per la manutenzione della cosa ( mentre non è tenuto alla refusione delle spese sostenute per l'utilizzo della cosa ) e al risarcimento dei danni per eventuali vizi della stessa ( art. 1808 e 1812 c.c. ).

Il decreto n.° 44 del 1 Febbraio 2001 prevede ( nell'articolo 44 del capo II del titolo IV ) la possibilità che l'istituzione scolastica riceva in comodato da enti ed istituzioni pubbliche o private , beni da utilizzare nello svolgimento dell'attività formativa ed educativa . L'unico limite , posto dal regolamento , riguarda l'ipotesi di comodato di cose non immediatamente fruibili e che richiedano lavori di adeguamento o di particolari condizioni di impiego di personale ; in tal caso infatti , il decreto 44 prescrive , al dirigente stipulante , che la durata del comodato , debba essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell' Istituzione Scolastica.